



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)

TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570

C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404

<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

SETTORE TECNICO, TERRITORIO, CULTURA, TURISMO, SPORT

ORDINANZA

N. 47/2025 del 08/07/2025

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 11.07.2025 A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA SU STRADA DENOMINATA 36° GIRO D'ITALIA WOMEN 2025 - 6ª TAPPA BELLARIA IGEA MARINA - TERRE ROVERESCHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'istanza presentata dalla Società RCS Sport SpA, con sede a Milano in via Rizzoli 8 quale ente organizzatore della corsa denominata: "36° Giro d'Italia Women, gara ciclistica internazionale", in programma da domenica 6 luglio a domenica 13 luglio 2025, nella persona del Direttore Ciclismo e Procuratore Mauro Vegni domiciliato per la carica presso la RCS Sport SpA;

CONSIDERATO che si tratta di una competizione ciclistica con partecipazione prevista di 22 squadre, formate da 7 atlete ciascuna per un totale di 154 concorrenti;

VISTO che la manifestazione, che si svilupperà in 8 tappe che interesseranno i territori delle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Marche; vedrà la 6ª tappa interessare i territori delle province di RIMINI, FORLÌ-CESENA, PESARO-URBINO e la Repubblica di San Marino (RSM), con partenza in data 11 luglio 2025 da Bellaria – Igea M. (RN) – e arrivo a Terre Roveresche (PU), per un percorso complessivo di 144 km come da crono programma allegato (all.1);

CONSTATATO che il percorso interessa, per quanto concerne nello specifico la provincia di Rimini, i territori dei comuni di: Bellaria Igea Marina, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Verucchio;

CONSIDERATO che, l'Organizzatore ha chiesto l'emissione di tutti i provvedimenti ritenuti

Ordinanza N.47/2025 del 08/07/2025

necessari per consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa ed in particolare la sospensione della circolazione dei veicoli, persone ed animali sulle strade interessate dalla manifestazione, almeno 45 minuti prima del passaggio della corsa;

RICHIAMATA l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo, n. 50 del 25/06/2025 pervenuta al protocollo n. 0040884 della Prefettura di Rimini in data 01/07/2025, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed in particolare dell'art. 9, a cui si rimanda in relazione alle dichiarazioni degli organizzatori e alle prescrizioni in essa contenute;

RICHIAMATA INTEGRALMENTE l'Ordinanza Prot. Fasc. 1302/2025 SEQ -W C.07 emessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini con la quale :

- è stata disposta nella giornata di venerdì 11/07/2025 la sospensione temporanea della circolazione stradale ordinaria, in entrambi i sensi di marcia, limitatamente ai tratti di strada urbana e extra-urbani, della provincia di Rimini, su tutto il percorso interessato dal passaggio della "6° tappa della gara ciclistica denominata 36° Giro d'Italia Women, gara ciclistica internazionale", in programma venerdì 11 Luglio 2025, con partenza da Bellaria – Igea M. (RN) e arrivo a Terre Roveresche (PU) lungo un percorso di 144 km, allo scopo di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica, da 45 minuti prima del passaggio della gara considerando la media più veloce in ciascun punto del percorso come dettagliato nella cronotabella allegata (all.1);
- si è specificato che la sospensione della circolazione avrà durata di 45 minuti e comunque per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, alla media più veloce secondo le crono-tabelle allegate fino al passaggio del cartello mobile di "FINE GARA " e comunque fino a cessate esigenze;
- si demanda ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Rimini interessati dal passaggio della manifestazione in oggetto predisporre separati provvedimenti per stabilire la disciplina della circolazione sui tratti di strada urbana ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

RICHIAMATO quanto riportato nella Circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale, prot. n.300/A/6989 bis/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 a firma del Capo della Polizia, avente ad oggetto: "Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2018, e successive modificazioni e integrazioni", la quale evidenzia che *"i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell'art. 9, comma 7-bis, del Codice della strada, che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CdS, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, CdS"*

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. i.;

VISTI il programma della manifestazione e il percorso di gara;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate ed in base a quanto disposto dalla Prefettura di Rimini di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.,

- la sospensione temporanea della circolazione veicolare e il divieto di sosta con

rimozione, limitatamente al tratto della SP 14 “Santarcangelo” passante all’interno del CENTRO ABITATO della località Ponte Verucchio con le stesse modalità previste dalla Prefettura di Rimini,

- la sospensione temporanea della circolazione veicolare della SS 258 “Marecchiese” e della SP 15 ter “Diramazione Gualdicciolo” che lambiscono il centro abitato di Dogana del Comune di Verucchio con le stesse modalità previste dalla Prefettura di Rimini,
- la chiusura temporanea dell’immissione sulla SP 14 “Santarcangelo” della strada comunale via Budrio;
- la chiusura temporanea dell’immissione sulla SP 15-ter “Gualdicciolo” delle strade comunali, via Dogana, via Gualdo; via Lamicce;

RICHIAMATO:

- quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis e quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
- il decreto sindacale n.5 del 01.04.2025 di affidamento della responsabilità del Settore Tecnico-Territorio-Cultura-Turismo-Sport;
- quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, nel giorno di **VENERDI’ 11 LUGLIO 2025**:

1. **LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE**, in entrambi i sensi di marcia, della SP 14 “Santarcangelo” passante all’interno del CENTRO ABITATO della località Ponte Verucchio, SS 258 “Marecchiese”, SP 15 ter “Diramazione Gualdicciolo”, che lambiscono il centro abitato di Dogana del Comune di Verucchio come individuato nell'allegato programma del percorso che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, **a partire da 45 minuti prima del previsto passaggio della corsa** (alla media più veloce secondo la crono-tabella allegata) **fino al passaggio del cartello mobile di “FINE GARA ” e comunque fino a cessate esigenze**;
2. **L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DELLA CARREGGIATA** della SP 14 “Santarcangelo”; SS 258 “Marecchiese”, SP 15 ter “Diramazione Gualdicciolo”, **a partire da 45 minuti prima del previsto passaggio della corsa** (alla media più veloce secondo la crono-tabella allegata) **fino al passaggio del cartello mobile di “FINE GARA ” e comunque fino a cessate esigenze**;
3. **LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE IMMISSIONI** sulla SP 14 “Santarcangelo” e SP 15 ter “Diramazione Gualdicciolo” delle strade comunali denominate, **rispettivamente, via Budrio, via Dogana, via Gualdo e via Lamicce a partire da 45 minuti prima del previsto passaggio della corsa** (alla media più veloce secondo la crono-tabella allegata) **fino al passaggio del cartello mobile di “FINE GARA ” e comunque fino a cessate esigenze**;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal

transito dei concorrenti;

- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

E' sempre facoltà delle Forze di Polizia presenti di impartire disposizioni che meglio possano fronteggiare eventuali, imprevedibili contingenze.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE CHE:

- l'Organizzatore rispetti il regolamento giuridico e sportivo in materia, nonché il regolamento particolare di gara;
- l'Organizzatore attui e rispetti tutte quelle norme individuate nel piano della sicurezza e sanitario;
- l'Organizzatore, prima dell'inizio della gara sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne la piena e sicura transitabilità nonché l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti, cosa che dovrà essere attuata anche durante lo svolgimento della gara, provvedendo ove necessario alla sospensione della manifestazione;
- l'Organizzatore istituisca, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine di garantire, con opportuno pilotaggio, la regolarità del traffico;
- l'Organizzatore assicuri una costante assistenza sanitaria al seguito della gara;
- l'Organizzatore dia preavviso di almeno 24 ore alle direzioni delle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- l'Organizzatore dia ampia pubblicità alla chiusura delle strade con l'indicazione dei percorsi alternativi almeno tre giorni prima;
- l'Organizzatore non arrechi danno al patrimonio stradale non lasci rifiuti lungo il percorso e osservi tutte le cautele per quanto attiene al pericolo di incendi;
- l'Organizzatore ripristini i luoghi e il patrimonio stradale nel caso di eventuali danni ovvero proceda alla bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti;
- l'Organizzatore si attenga scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- l'Organizzatore a gara finita e comunque entro e non oltre la mattinata successiva, rimuova tutto ciò che è stato apposto dagli stessi, ripristinando le condizioni originarie.
- l'Organizzatore presidi gli incroci urbani ed extraurbani indicati dal Comitato Operativo per la Viabilità, tenuto presso la Prefettura di Rimini in data 8/07/2025, nonché quelli di minore importanza non elencati in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti delle chiusure delle strade;
- l'Organizzatore ponga in essere le prescrizioni dettate dalla Questura di Rimini, dalla Sezione Polstrada di Rimini, dall'ANAS, dall'Amministrazione provinciale e dalle Amministrazioni comunali interessate di cui in premessa, nonché adottare tutte le misure precauzionali a salvaguardia della pubblica incolumità e, ove necessario, sospendere la gara al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza;

- che il posizionamento/rimozione dell'opportuna segnaletica di chiusura della strada e di divieto di sosta con rimozione lungo di essa, interessata dal passaggio della gara ciclistica, nonché la materiale chiusura/riapertura dovrà essere effettuata da personale all'uopo individuato dal Comitato Operativo per la Viabilità in modo tale da garantire condizioni di sicurezza nello svolgimento della manifestazione ciclistica;
- in caso del verificarsi di condizioni di pericolo per i concorrenti e relativo seguito ovvero per gli spettatori, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra contingenza, che la Direzione di Gara sospenda la gara stessa;
- durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara, i residenti dell'area di svolgimento della manifestazione, laddove lo richiedano esclusivamente per effettive situazioni di necessità e urgenza, vengano scortati, in uscita e in ingresso dal percorso di gara - sempre nel medesimo senso di marcia dei concorrenti - dal personale di presidio, il quale, d'intesa con le Forze di Polizia, dovrà al riguardo valutare le singole situazioni specifiche, considerando sempre quale esigenza prioritaria la tutela della sicurezza della circolazione e la salvaguardia dell'incolumità delle persone;

Rimane altresì espressamente stabilito che i proprietari delle strade non assumano alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa della manifestazione, anche in conseguenza di eventuali deviazioni o interruzioni del transito veicolare.

Gli organizzatori della manifestazione sportiva in questione sono responsabili di ogni eventuale danno riportato da persone o cose in dipendenza della chiusura delle strade sopramenzionate.

Previo assenso del Responsabile del Servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica, la comunicazione, da parte dell'Organizzazione della conclusione dell'evento, costituisce revoca tacita del presente provvedimento consentendo il ripristino della ordinaria regolamentazione della circolazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti a termini di Legge

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Bologna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/1992 e s.m.i..

Copia della presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web di questo Comune.

Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per opportuna competenza e conoscenza a:

- Stazione Carabinieri di Villa Verucchio
trn21663@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Locale Unione Valmarecchia
pm.valmarecchia@legalmail.it;
- Prefettura di Rimini
protocollo.prefrn@pec.interno.it;
- Questura di Rimini
dipps19B.00F0@pecps.poliziadistato.it;
- Provincia di Rimini
pec@pec.provincia.rimini.it
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini
com.rimini@cert.vigilfuoco.it;
- all'Ausl Romagna per il 118
azienda@pec.auslromagna.it;
- a Hera Spa Servizio Ambiente
heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it;
- Start Romagna
startromagna@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE TECNICO, TERRITORIO, CULTURA,
TURISMO, SPORT
POMPILI MARINO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005